

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3799-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MAGGIORE)

Comunicata alla Presidenza il 3 maggio 1999

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro di grazia e giustizia**

**col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica**

**col Ministro delle finanze**

**e col Ministro per i beni culturali e ambientali**

*(V. Stampato Camera n. 4315)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 10 febbraio 1999*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'11 febbraio 1999*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La ratifica dell'accordo multilaterale all'esame del Senato è importante non solo per la protezione del patrimonio culturale e degli scambi culturali tra i popoli, ma anche per la diffusione della cultura e per il progresso della civiltà. È infatti preoccupante il traffico illecito dei beni culturali, soprattutto per i danni irreparabili che spesso ne derivano per gli stessi beni e per il patrimonio culturale delle comunità nazionali.

Tramite tale Convenzione si può contribuire efficacemente alla lotta contro siffatto traffico stabilendo delle regole giuridiche comuni, ai fini della restituzione di tali beni tra gli Stati contraenti per salvaguardare e proteggere il patrimonio culturale nell'interesse di tutti. Inoltre essa mette in atto rimedi come l'indennizzo, importante per assicurare la restituzione o il ritorno di tali beni, essendo considerati tali, secondo la Convenzione, i beni che a titolo religioso o profano sono importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza (articolo 2).

Il Ministero per i beni e le attività culturali fornisce, a condizione di reciprocità, agli Stati contraenti la cooperazione amministrativa necessaria a facilitare la restituzione ed il ritorno dei beni culturali nelle seguenti forme: o su richiesta di uno Stato contraente fa eseguire delle ricerche sul territorio nazionale per localizzare il bene culturale ed identificarne il possessore, o comunica allo Stato contraente il rinvenimento nel suo territorio di beni che si presumono rubati o illecitamente esportati o, infine, si prevede la rimozione e temporanea custodia dei beni presso musei pubblici.

La domanda di restituzione o ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati deve essere proposta per vie diplomatiche o

consolari dinanzi al tribunale del luogo in cui si trova il bene (articolo 16 della Convenzione); nel caso in cui non si conosce tale luogo, dinanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio.

Il possessore di un bene culturale rubato, che deve restituirlo, ha diritto, al momento della restituzione, al pagamento di un equo indennizzo sempre che possa provare di aver acquisito il possesso del bene in buona fede. Detta condizione trae origine dagli articoli 4 e 6 dell'Atto di cui viene autorizzata la ratifica.

Il mancato pagamento dell'indennizzo determina, a favore del possessore, il diritto di ritenzione, di cui all'articolo 1152 del codice civile.

Se i beni rubati sono sottoposti alla disciplina prevista dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante tutela delle cose di interesse artistico e storico, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato, la richiesta di restituzione può essere altresì formulata dal Ministero per i beni culturali e le attività culturali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. La richiesta di ritorno dei beni illecitamente esportati è formulata esclusivamente dal Ministero per i beni culturali e le attività culturali d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alla custodia del bene di cui abbia ottenuto la restituzione sino alla consegna all'avente diritto. Tale consegna è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione o ritorno e per la custodia del bene.

Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà

notizia del provvedimento mediante avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Qualora non venga chiesta la restituzione entro cinque anni dalla data di pubblicazione, il bene è acquisito al demanio dello Stato.

Le disposizioni della Convenzione e della legge non si applicano nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea regolati dalle direttive 93/7/CEE del 1993, in quanto nella direttiva si prevede che ciascuno Stato membro designi una o più autorità centrali che cooperano e promuovono la consultazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Infatti i compiti di tali autorità centrali vanno dall'individuazione di un determinato bene culturale uscito illecitamente dal territorio di detto Stato, alla lo-

calizzazione e identificazione del possessore/detentore, allo svolgimento del ruolo di intermediario tra il possessore/detentore e lo Stato membro richiedente ai fini della restituzione.

Anche se tale Convenzione non rappresenta di per sé una soluzione definitiva ai problemi posti dal traffico illecito, dà inizio ad un processo che ha come obiettivo quello di rafforzare la cooperazione culturale internazionale e conservare il ruolo del commercio lecito e degli accordi interstatali negli scambi culturali.

La Commissione raccomanda pertanto l'approvazione del disegno di legge.

MAGGIORE, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

6 aprile 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando la necessità di conformare l'articolo 4 del disegno di legge con le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 dell'Atto di cui viene autorizzata la ratifica.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

6 aprile 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Ratifica ed esecuzione)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto finale della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui al comma 1, di seguito denominata «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.

## Art. 2.

*(Cooperazione amministrativa)*

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali fornisce, a condizione di reciprocità, agli Stati contraenti della Convenzione la cooperazione amministrativa necessaria a facilitare la restituzione ed il ritorno dei beni culturali nelle seguenti forme:

a) su richiesta di uno Stato contraente, fa eseguire ricerche sul territorio nazionale per localizzare il bene culturale e identificarne il possessore;

b) comunica allo Stato contraente il rinvenimento nel territorio italiano di beni culturali che si presumono rubati o illecitamente esportati;

c) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia dei beni culturali presso musei pubblici, nonchè ogni altra misura per la conservazione del bene.

## Art. 3.

*(Proposizione dell'azione in Italia)*

1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 16 della Convenzione:

a) la domanda di restituzione o di ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui si trova il bene. Nel caso in cui tale luogo sia sconosciuto o il bene non si trovi nello Stato, la domanda si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, se questi sono sconosciuti, dinanzi a quello del luogo in cui il convenuto ha dimora. Se il convenuto è una persona giuridica o un'associazione non riconosciuta, si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del codice di procedura civile;

b) le domande di restituzione o ritorno dei beni sono proposte per le vie diplomatiche e consolari.

## Art. 4.

*(Indennizzo)*

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione o il ritorno del bene culturale, può liquidare, a domanda del possessore che si sia costituito in giudizio, un indennizzo determinato anche in base a criteri equitativi.

2. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto interessato deve provare di aver acquisito il possesso del bene in buona fede.

3. Il mancato pagamento dell'indennizzo determina a favore del possessore il diritto di ritenzione di cui all'articolo 1152 del codice civile.

## Art. 5.

*(Proposizione della richiesta negli Stati contraenti)*

1. La richiesta di restituzione dei beni culturali rubati è formulata, dinanzi all'au-

torità indicata dallo Stato contraente a norma dell'articolo 16 della Convenzione, dalla persona offesa che ne informa il Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Qualora i beni rubati siano sottoposti alla disciplina prevista dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ovvero dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, la richiesta di restituzione può essere altresì formulata dal Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

3. La richiesta di ritorno dei beni culturali illecitamente esportati è formulata esclusivamente dal Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

#### Art. 6.

##### *(Custodia, consegna o acquisizione del bene)*

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alla custodia del bene di cui abbia ottenuto la restituzione o il ritorno sino alla consegna all'avente diritto.

2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione o di ritorno e per la custodia del bene.

3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero per i beni e le attività culturali dà notizia del provvedimento di restituzione o di ritorno mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e con altra forma di pubblicità.

4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di cui al comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio centrale del Ministero per i beni e le attività culturali, sentiti il comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali competente per mate-

ria e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale o di ente pubblico.

#### Art. 7.

##### *(Rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea)*

1. Le disposizioni della Convenzione e della presente legge non si applicano nei rapporti con gli Stati contraenti membri dell'Unione europea regolati dalla direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, e successive modificazioni.

#### Art. 8.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1999 ed in lire 1.075 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 9.

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.